



Relazioni tra ACI e FUCI, MEIC, MIEAC

ACCORDO

approvato dal Consiglio nazionale ACI nella seduta del 16-17 ottobre 2004

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Relazioni tra ACI e FUCI, MEIC, MIEAC

1. Al fine di favorire una vicendevole collaborazione, all'interno della comune ispirazione, vengono disciplinate attraverso il presente accordo le relazioni tra:
 - a) L'Azione Cattolica Italiana (ACI) e la Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI), come previsto dall'art. 38 dello Statuto dell'ACI e dall'art. 3 dello Statuto della FUCI;
 - b) L'Azione Cattolica Italiana (ACI) e il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC), come previsto dall'art. 38 dello Statuto dell'ACI e dall'art. 2 dello Statuto del MEIC;
 - c) L'Azione Cattolica Italiana (ACI) e il Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica (MIEAC), come previsto dall'art. 38 dello Statuto dell'ACI.
2. La FUCI, il MEIC, il MIEAC, d'ora in poi Movimenti, e l'ACI si impegnano a recepire nei rispettivi ordinamenti gli impegni derivanti da quanto nel presente atto viene disciplinato.

COLLABORAZIONE

3. I Movimenti e l'ACI, in ordine alle relazioni concordate e alle linee programmatiche definite, si impegnano a rafforzare i legami e le occasioni di collaborazione su progetti condivisi ai vari Livelli territoriali e associativi e netta ricerca di un'effettiva unità di intenti che sia espressione del comune servizio ecclesiale apostolico.
4. All'inizio di ogni anno, ai vari livelli, avviene tra l'ACI e i Movimenti uno scambio di linee programmatiche, documenti e calendari di attività.

MODIFICHE AL PRESENTE ACCORDO

5. Le modifiche al presente accordo riguardanti uno soltanto dei titoli II, III e IV sono concordate tra l'ACI e il Movimento interessato, quindi comunicate agli altri movimenti.



TITOLO II: ACI e FUCI (omissis)

TITOLO III: ACI e MEIC (omissis)

TITOLO IV: ACI e MIEAC

AC E MIEAC

18. Il MIEAC fa parte dell'Azione Cattolica Italiana:

- a) è retto dalle norme fondamentali dello Statuto dell'ACI;
- b) ne condivide il progetto formativo;
- c) offre uno specifico contributo di riflessione per una visione organica e sistematica della missione educativa.

19. La vita del Movimento si realizza secondo modalità, organismi e strumenti specifici ed autonomi, definiti dal Documento Normativo.

20. In particolare, il Movimento apre spazi agili di collaborazione e di progettazione con i luoghi della ricerca e dell'educazione, le istituzioni del territorio e i nuovi soggetti formativi.

INDIRIZZI

21. All'inizio di ogni anno associativo l'ACI e il MIEAC, a tutti i livelli (diocesano, regionale, nazionale) definiscono linee comuni di indirizzo per la programmazione annuale che li impegna reciprocamente.

22. Il MIEAC:

- a) concorre - attraverso competenze, tessuti di relazione, modalità



tipiche della vita di movimento - a rendere presente la passione educativa dell'ACI nella chiesa e nella società;

- b) collabora alla realizzazione del Progetto formativo, offrendo disponibilità per l'elaborazione comune di percorsi finalizzati a definire le nuove competenze necessarie.

RAPPRESENTANZE

23. In base ad un criterio di reciprocità e di scambio permanente per una piena condivisione di obiettivi, anche in fase di elaborazione progettuale, a livello diocesano, l'Atto Normativo Diocesano dell'ACI dovrà prevedere particolari disposizioni concernenti l'inserimento dei rappresentanti del MIEAC in ogni organismo dell'Associazione diocesana. Allo stesso modo il MIEAC prevede a livello diocesano e nelle realtà in cui è regolarmente costituito l'inserimento di rappresentanti dell'ACI nei propri organismi.

24. A livello regionale,

per l'ACI:

- a) sono membri del Consiglio regionale dell'ACI i Delegati e Vice delegati regionali del MIEAC.
- b) I presidenti diocesani del MIEAC partecipano ai lavori delle Assemblee regionali.
- c) La Delegazione regionale invita a taluni suoi incontri i responsabili o incaricati regionali del MIEAC.

Per il MIEAC:

- d) sono membri del Coordinamento regionale dei MIEAC il Delegato regionale dell'ACI e i Presidenti diocesani o i loro rappresentanti delle Diocesi in cui il MIEAC è regolarmente costituito.

25. A livello nazionale,

per l'ACI:

- a) sono membri dell'Assemblea nazionale dell'ACI il presidente nazionale del MIEAC e un numero di rappresentanti del MIEAC, compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 7, stabiliti secondo apposita deliberazione del Consiglio nazionale dell'ACI.
- b) Il Presidente nazionale del MIEAC è membro del Consiglio nazio-

nale. In caso di legittimo impedimento è rappresentato dal vice presidente.

- c) In ordine alla maturazione di temi e problemi a carattere generale, alle scelte comuni da operare, ai contributi specifici che il MIEAC è chiamato a dare, il Presidente nazionale del MIEAC è chiamato a partecipare, con voto consultivo, ai lavori della Presidenza nazionale.



Per il MIEAC:

- a) sono membri del Congresso nazionale del MIEAC, oltre al rappresentante dell'ACI facente parte di diritto del Comitato presidenti, n° 2 rappresentanti designati dalla Presidenza nazionale dell'ACI.
- b) Un rappresentante dell'ACI, designato dalla Presidenza nazionale dell'ACI, è membro del Comitato Presidenti del MIEAC.
- c) Può essere chiamato a partecipare, con voto consultivo, ai lavori della Presidenza nazionale del MIEAC il Presidente nazionale dell'ACI o un suo delegato.